

**Luigino Bottini**

**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

[info@luiginobottini.com](mailto:info@luiginobottini.com) - [www.luiginobottini.com](http://www.luiginobottini.com)



---

**Contitalia S.r.l.**

**Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.**

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

---

**Circolare informativa 41/2020.**

**Chiavari, 23 ottobre 2020.**

**Ai gentili Clienti**

## ***Speciale conversione Decreto Agosto***

### **LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. AGOSTO**

Il D.L. 104/2020 rubricato “**Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economica**”, ribattezzato “**Decreto Agosto**”, quinto intervento del Governo quale risposta al perdurare della crisi da Covid-19, è stato convertito in L. 126/2020 pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità, nonché approfondimento su talune questioni ritenute di interesse più diffuso.

---

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</b></p> <p>L'articolo 1, D.L. 104/2020, modifica in modo strutturale l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), in primo luogo rideterminando il numero massimo di settimane richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 per un ammontare di 18 settimane complessive, distinte in 2 segmenti di 9 settimane e, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai D.L. 18/2020 (convertito dalla L. 27/2020), e 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020).</p> <p>Restano da conteggiare nelle 18 settimane, in particolare alle prime 9, previste dalla norma in commento i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.</p> <p>Come detto, le 18 settimane sono distinte in 2 segmenti: le seconde ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato. Le ulteriori 9 settimane risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</li> <li>b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.</li> </ul> <p>Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonero, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.</p> <p>Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. 104/2018 devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto.</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del</p>

	<p>provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Al comma 10 si prevede, ulteriormente, che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 siano differiti al 30 settembre 2020.</p> <p><b>Fondi di solidarietà bilaterali</b></p> <p>L'articolo 1, comma 7, D.L. 104/2020, prevede espressamente che i Fondi di solidarietà previsti dall'articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (Fsba e agenzie di somministrazione) garantiscano l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità previste dall'articolo 1, D.L. 104/2020. Nello stesso comma si procede con il rifinanziamento per un importo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Mef.</p> <p><b>Cisoa</b></p> <p>Il trattamento di Cisoa, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, L. 457/1972, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni. Anche la domanda di Cisoa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8, L. 457/1972.</p> <p>Viene, inoltre, previsto il differimento dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, scaduti al 31 luglio 2020, al 31 agosto 2020.</p>
Articolo 2	<p><b>Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti</b></p> <p>All'articolo 22, D.L. 18/2020, viene inserito il nuovo comma 1-bis, prevedendo che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000</p>

	<p>euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente a un periodo massimo complessivo di 9 settimane.</p> <p>Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'Inps, secondo le modalità indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni di cui al comma 8-<i>quater</i> (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), le Regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le Federazioni sportive e l'Inps, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro e ai periodi e importi di Cig in deroga.</p> <p>Viene abrogato il comma 7, articolo 98, D.L. 34/2020.</p>
<p>Articolo 3</p>	<p><b>Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b></p> <p>In via eccezionale viene previsto che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e che, nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano già fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19 - 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.</p> <p>In caso di fruizione dell'esonero, si applicano i divieti previsti dall'articolo 14 e, nel caso di mancato rispetto, viene revocato l'esonero contributivo con effetto retroattiva e impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ex articolo 1.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>L'efficacia dell'esonero è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p><b>Fondo nuove competenze</b></p> <p>Viene modificata la regolamentazione del Fondo nuove competenze, attraverso il quale la contrattazione collettiva aziendale o territoriale può realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte</p>

	dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Viene inoltre estesa l'operatività del Fondo al 2021 (attualmente non è ancora operativo).
Articolo 5	<p><b>Proroga NASpl e DIS-COLL</b></p> <p>Le prestazioni previste NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, purché il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98, D.L. 34/2020. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle prestazioni di cui all'articolo 92, D.L. 34/2020, cioè coloro a cui è stato prorogato, di 2 mesi, le prestazioni in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p>
Articolo 6	<p><b>Esonero versamento contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato</b></p> <p>Fino al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzione a decorrere dal 16 agosto 2020, di lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L'esonero non si applica per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti alla nuova assunzione.</p> <p>L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p>
Articolo 7	<p><b>Esonero versamento contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali</b></p> <p>L'esonero contributivo di cui all'articolo 6 è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.</p> <p>L'esonero si applica anche nei casi di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, successivi al 15 agosto 2020.</p> <p>L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 8	<p><b>Proroga o rinnovo dei contratti a termine</b></p> <p>In merito ai contratti a tempo determinato, modificando quanto in precedenza previsto dall'articolo 93, D.L. 34/2020, viene prevista la possibilità, in deroga all'articolo 21, D.Lgs. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24</p>

	<p>mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>Inoltre, viene abrogato il comma 1-<i>bis</i>, articolo 93, D.L. 34/2020, disposizione che prevedeva una proroga automatica per i contratti a termine e di apprendistato oggetto di sospensioni per ammortizzatori Covid-19.</p>
<p>Articolo 9</p>	<p><b>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</b></p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, al 15 agosto 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, al 15 agosto 2020.</p> <p>Viene prevista un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li> <li>b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13 – 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;</li> <li>c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020. Per tali contratti, devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</li> <li>d) incaricati alle vendite a domicilio ex articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps al 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</li> </ul> <p>I soggetti di cui alle lettere da a) a d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015; o</li> <li>b) titolari di pensione.</li> </ul>

	<p>Viene prevista un'indennità onnicomprensiva anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, D.L. 18/2020, di importo pari a 1.000 euro.</p> <p>Viene introdotta un'indennità onnicomprensiva di importo pari sempre a 1.000 euro anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p> <p>Sempre un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>c) assenza di titolarità, al 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44, D.L. 18/2020, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p> <p>Le suddette indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
Articolo 10	<p><b>Indennità lavoratori marittimi</b></p> <p>Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, L. 856/1986, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
Articolo 10-bis	<p><b>Applicazione del regime previdenziale ex L. 250/1958 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi</b></p> <p>La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, L. 250/1958, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115, Codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.</p> <p>Gli obblighi contributivi derivanti sono a carico delle cooperative di pesca di cui sopra.</p>

	<p>Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui sopra prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.</p>
Articolo 12	<p><b>Lavoratori sportivi</b></p> <p>Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute Spa, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, esclusa dalla formazione del reddito, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p>
Articolo 12-bis	<p><b>Interventi per il passaggio al professionismo ed estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili</b></p> <p>È stato istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili.</p> <p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 104/2020, le federazioni sportive che intendono accedere a tale Fondo devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo possono presentare la domanda di accesso al Fondo qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:</p> <p>a) per l'anno 2020, a far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;</li> <li>- allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;</li> </ul> <p>b) per gli anni 2021 e 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;</li> <li>- al reclutamento e alla formazione delle atlete;</li> <li>- alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;</li> <li>- alla promozione dello sport femminile;</li> <li>- alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;</li> <li>- all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.</li> </ul> <p>Per le domande per il 2020, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi. Per le domande per il 2021 e 2022, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di reclutamento e formazione delle atlete e di estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.</p>

	<p>Con D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, saranno definite le modalità di accesso al Fondo nel limite massimo delle risorse destinate, che costituiscono tetto di spesa.</p> <p>Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni 6 mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p><b>Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza</b></p> <p>Viene prevista anche per il mese di maggio 2020, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78, D.L. 34/2020, l'indennità di ultima istanza per i soggetti già beneficiari in via automatica e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di ultima istanza, ai fini del riconoscimento si applicano le disposizioni di cui al medesimo Decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i liberi professionisti devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, D.L. 18/2020.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p><b>Proroga in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</b></p> <p>Viene prorogato il divieto di licenziamento, con decorrenza 15 agosto 2020, rimodulandone la portata.</p> <p>Innanzitutto si prevede che per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 D.L. 104/2020 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>Nello stesso modo, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.</p> <p>Sono escluse dal divieto di licenziamento le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni</p>

	<p>sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.Lgs. 22/2015 (NASpl). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p> <p>Viene confermata la possibilità di revoca del licenziamento: il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, L. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinqües</i>, D.L. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
Articolo 15	<p><b>Trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati</b></p> <p>Con effetto dal 20 luglio 2020, al fine di recepire gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 152/2020, mediante modifica dell'articolo 38, comma 4, L. 448/2001, si prevede che gli invalidi civili totali, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, abbiano diritto alla elevazione dell'assegno fino a 651,51 euro a partire da 18 anni di età, e non da 65 anni.</p>
Articolo 16	<p><b>Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario Covid-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015</b></p> <p>Viene aumentata la copertura finanziaria, da 1.100 milioni di euro a 1.600 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
Articolo 19	<p><b>Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse</b></p> <p>I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza Covid-19, prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinqües</i>, D.L. 18/2020 con specifica causale «Covid-19 - <i>Obbligo permanenza domiciliare</i>». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo complessive di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.</p> <p>Le domande sono trasmesse esclusivamente all'Inps, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che</p>

	<p>indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020: raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>Articolo 21-bis</p>	<p><b>Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici</b></p> <p>Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.</p> <p>È, altresì, possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.</p> <p>Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, percependo, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, T.U. maternità, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure sopra elencate, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o, comunque, non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure evidenziate.</p> <p>Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui sopra è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Articolo 21-ter</p>	<p><b>Lavoro agile per genitori con figli con disabilità</b></p> <p>Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda</p>

	necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017.
Articolo 27	<p><b>Decontribuzione Mezzogiorno</b></p> <p>Con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro è situata in Regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione Europea.</p> <p>Con D.P.C.M., su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Mef e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità e il riferimento a indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.</p>
Articolo 42-bis	<p><b>Imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa</b></p> <p>I versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, da parte dei soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, possono essere effettuati entro tale data senza applicazione di sanzioni e interessi. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili ex articolo 97. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, D.L. 123/2019, applicando i limiti massimi comunitari e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.</p>
Articolo 51, comma 3- <i>quater</i> e articolo 57-bis	<p><b>Modifiche al <i>superbonus</i> 110%</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-<i>bis</i> nell'articolo 119, D.L. 34/2020, prevedendo che ai fini del beneficio del c.d. <i>superbonus</i>, per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.</p>

	<p>I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli Allegati al D.L. 189/2016 e D.L. 39/2009. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.</p> <p>Infine, il nuovo comma 13-<i>ter</i> stabilisce che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-<i>bis</i>, D.P.R. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.</p>
<p>Articolo 58</p>	<p><b>Fondo per la filiera della ristorazione</b></p> <p>Viene introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese, in attività al 15 agosto 2020, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.</p> <p>Limitatamente ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.</p> <p>Il contributo è erogato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anticipo del 90% all'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;</li> <li>- saldo a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, da effettuarsi con modalità tracciabile.</li> </ul> <p>L'erogazione è effettuata nel rispetto degli aiuti <i>de minimis</i>, non rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai fini delle imposte dirette;</li> <li>- del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;</li> <li>- ai fini Irap ed è alternativo al contributo ex articolo 59.</li> </ul> <p>Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, sono stabiliti criteri, modalità e ammontare del contributo.</p> <p>Poiché per l'accesso ai benefici è necessario registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «<i>piattaforma della ristorazione</i>», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra</p>

	<p>cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, il Mipaaf può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano <i>Identity Provider</i> e che abbiano la qualifica di <i>Certification Authority</i> accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.</p> <p>L'acconto del contributo sarà erogato dal concessionario convenzionato. L'acquisto dei prodotti è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo.</p> <p>Il Mipaaf anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo con modalità da determinare tramite decreto e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che ha erogato i contributi.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione provvede l'ICQRF. Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza possibilità di compensazione con crediti entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.</p> <p>Nel caso in cui l'attività d'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero dell'indebito contributo è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.</p> <p>Per l'anno 2020, il limite di spesa per il contributo ammonta a 600 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 58-bis</p>	<p><b>Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma</b></p> <p>Viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di IV gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2, L. 77/2011, con il fine di stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti.</p> <p>Il Fondo, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020, servirà per interventi di promozione della commercializzazione dei suddetti prodotti ortofrutticoli di IV gamma.</p> <p>Con decreto Mipaaf, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020 sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>

<p>Articolo 58-ter, comma 1</p>	<p><b>Apicoltura</b></p> <p>Viene integrato l'articolo 4, comma 1, L. 313/2004 prevedendo che al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le Regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, o in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero, stabilendo le relative sanzioni.</p>
<p>Articolo 58-ter, comma 2</p>	<p><b>Vendita diretta</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 228/2001, stabilendo che non è richiesta la comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio esercitata non solo su superfici all'aperto ma anche su quelle destinate alla produzione primaria, nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.</p>
<p>Articolo 58- quater</p>	<p><b>Viticultura</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate al comma 2, articolo 222, D.L. 34/2020, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene esteso alle imprese vitivinicole anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20. In altri termini, l'esonero è esteso alle imprese che producono vino da tavola, vino VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), vino spumante, vini liquorosi, vino da mosto d'uva concentrato, vino analcolico o a basso contenuto alcolico e che procedono alla miscelatura, purificazione e imbottigliamento di vini.</p> <p>Introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter, articolo 223, D.L. 34/2020, viene stabilito, inoltre, che le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, sono destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento dell'esonero contributivo di cui sopra;</li> <li>- le ulteriori risorse, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.</li> </ul> <p>Con successivo decreto Mipaaf, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020, saranno stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole.</p>
<p>Articolo 59</p>	<p><b>Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici</b></p> <p>Viene introdotto un contributo, alternativo a quello previsto per la filiera della ristorazione, per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e</p>

	<p>l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:</p> <p>a) per i Comuni capoluogo di Provincia, almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;</p> <p>b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:</p> <p>a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente 2019;</p> <p>b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;</p> <p>c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Vengono previsti degli importi minimi individuati in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.000 euro per le persone fisiche; e</li> <li>- 2.000 euro per gli altri soggetti.</li> </ul> <p>Tale misura minima è riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei Comuni come sopra individuati.</p> <p>La misura massima del contributo è individuata in 150.000 euro.</p> <p>Per effetto del rimando alle disposizioni di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contributo non concorre ai fini reddituali, dell'Irap e non rileva ai fini del calcolo di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, Tuir;</li> <li>- si applicano le disposizioni ivi previste ai fini dell'accesso e delle verifiche.</li> </ul>
<p>Articolo 60, commi 1-7</p>	<p><b>Rifinanziamento sostegno alle imprese</b></p> <p>Vengono rifinanziate e seguenti misure a supporto delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- c.d. nuova Sabatini (articolo 2, D.L. 69/2013) per 64 milioni di euro per l'anno 2020;</li> <li>- concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi a essi complementari con particolare riferimento al Mezzogiorno (articolo 43, D.L. 112/2008) per 500 milioni di euro per l'anno 2020;</li> <li>- fondo per il salvataggio di imprese che detengono marchi storici (articolo 43, D.L. 34/2020) per ulteriori 200 milioni (complessivi 300) per l'anno 2020. La misura viene estesa anche alle imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Con il nuovo comma 2-bis, viene previsto che in caso di autorizzazione della proroga di 6 mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018, il fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in</li> </ul>

	<p>relazione alla proroga medesima e indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i contributi in forma di <i>voucher</i> per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle pmi, per 50 milioni di euro per l'anno 2021;</li> <li>- il fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, D.L. 83/2012, con il fine di sostenere la nascita e dello sviluppo delle società cooperative ex decreto Mise 4 dicembre 2014, per 10 milioni di euro per l'anno 2020;</li> <li>- il fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, L. 160/2019, a sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, § 3, lettera b), Tfr, per 950 milioni di euro per l'anno 2021.</li> </ul>
<p>Articolo 60, commi 7-bis – 7-quinquies</p>	<p><b>Sospensione ammortamento soggetti no las adopter</b></p> <p>I soggetti che non adottano gli las, nell'esercizio 2020, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2), cod. civ., possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p>La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di 1 anno.</p> <p>Con decreto Mef, è lasciata aperta la possibilità di prorogare la misura anche agli anni successivi.</p> <p>Nel caso di fruizione della sospensione dell'ammortamento, bisogna destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.</p> <p>La Nota integrativa darà notizia della fruizione della deroga e dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.</p> <p>Ai fini fiscali, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103, Tuir, a prescindere dall'imputazione al Conto economico. Analoghi criteri si applicano ai fini Irap dove restano valide le regole di calcolo della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997, a prescindere dall'imputazione al Conto economico.</p>
<p>Articolo 60, commi 7-sexies e 7-septies</p>	<p>I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, D.L. 34/2020, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat o ricompresi nella circolare Mef n. 9/1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per</p>

	<p>il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <p>A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative.</p> <p>Nello stato di previsione del Mef è istituito, per l'anno 2020, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima.</p>
<p>Articolo 60-bis</p>	<p><b>Ridefinizione piani di ammortamento finanziamenti ricevuti dalle imprese per R&amp;S</b></p> <p>Ai beneficiari dei finanziamenti (credito agevolato) di cui all'articolo 5, D.Lgs. 297/1999, che si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti (da attestare con autocertificazione):</p> <p>a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso alla ridefinizione in oggetto;</p> <p>b) aver regolarmente approvato e depositato presso la CCIAA competente i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio della ridefinizione in oggetto;</p> <p>c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, decorrenti da 14 ottobre 2020</p> <p>e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso.</p> <p>Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 123/1998, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.</p> <p>Con decreto Miur, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020, sono stabiliti le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento e i termini massimi per la presentazione della richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo decorrenti dal 14 ottobre 2020 o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.</p> <p>Fino alla data di entrata in vigore del decreto Miur, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purché il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.</p>
<p>Articolo 61-bis</p>	<p><b>Semplificazione apertura imprese <i>under 30</i></b></p>

	<p>Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani <i>under 30</i>, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.</p> <p>A tal fine, con decreto Mise, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020, sono adottate le misure di attuative.</p>
Articolo 62	<p><b>Aiuti pmi in deroga alla disciplina comunitaria</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-<i>bis</i>, all'articolo 61, D.L. 34/2020, prevedendo che gli aiuti possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che:</p> <p>a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o</p> <p>b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; o</p> <p>c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.</p>
Articolo 63 e articolo 80, comma 6	<p><b>Bonus 110%</b></p> <p>Introducendo il nuovo comma 9-<i>bis</i> nell'articolo 119, D.L. 34/2020, viene previsto che ai fini della fruizione del <i>bonus</i>, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.</p> <p>Inoltre, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche in videoconferenza.</p> <p>Viene modificato il comma 15-<i>bis</i>, prevedendo la fruibilità del credito per gli interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se aperti al pubblico.</p>
Articolo 64, comma 1- <i>bis</i>	<p><b>Estesa ai broker la garanzia pmi</b></p> <p>La garanzia del Fondo di garanzia pmi al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, viene estesa alle persone fisiche esercenti "Attività finanziarie e assicurative" di cui al codice Ateco 2007- Sezione K. Viene quindi introdotta una formulazione normativa più ampia di quella attualmente vigente, che ammette alla garanzia straordinaria alcune figure di intermediari, quali gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e <i>broker</i> iscritti alla rispettiva sezione iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.</p>
Articolo 64, comma 3	<p><b>Fondo centrale di Garanzia</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 13, comma 12-<i>bis</i>, D.L. 23/2020, viene esteso l'accesso al Fondo centrale di garanzia a tutti gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p>
Articolo 64, comma 3- <i>bis</i>	<p><b>Estensione Fondo di garanzia pmi</b></p>

	<p>Vengono estese le garanzie del Fondo garanzia pmi anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), D.L. 23/2020.</p>
Articolo 65	<p><b>Proroga moratoria pmi</b></p> <p>Vengono prorogati al 31 gennaio 2021 rispetto all'originario 30 settembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure di sostegno alle mi previste dall'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, D.L. 18/2020</li> <li>- la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, nonché ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria, prevista dall'articolo 37-bis, D.L. 23/2020.</li> </ul> <p>Per le imprese già ammesse al 15 agosto 2020 alle misure di sostegno ex articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.</p> <p>Le imprese che, al 15 agosto 2020, hanno esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive previste dal comma 8 dell'articolo 56, D.L. 18/2020, tiene conto delle modifiche dei termini introdotte.</p> <p>Infine, si prevede che entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, è possibile integrare le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.</p>
Articolo 68	<p><b>Modifiche alla disciplina dei PIR</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 1, comma 101, L. 232/2016, innalzando da 150.000 a 300.000 il limite annuo di investimento che può essere effettuato in un PIR alternativo; rimane invece sempre pari a 1.500.000 di euro il limite complessivo.</p>
Articolo 71	<p><b>Assemblee societarie</b></p> <p>Viene previsto che per le assemblee delle Spa, Sapa, Srl, cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 106, commi da 2 a 6, D.L. 18/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);</li> <li>- per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);</li> <li>- prevedere l'intervento in assemblea tramite un rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).</li> </ul>
Articolo 72	<p><b>Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi</b></p>

	<p>Vengono prorogate al 15 ottobre 2020 le modalità di sottoscrizione introdotte con l'articolo 4, D.L. 23/2020, consistenti nell'autorizzazione al consenso a mezzo posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole. La copia cartacea sarà consegnata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.</p>
<p>Articolo 72, comma 1-ter</p>	<p><b>DTA</b></p> <p>Vien modificata la disciplina sulla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate che derivano dalla cessione di crediti deteriorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene specificato che la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate decorre dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati;</li> <li>- viene chiarita la modalità di calcolo del valore nominale dei crediti ceduti, nel caso rapporti tra società non controllate;</li> <li>- vengono chiarite le modalità di applicazione della disciplina in parola nel caso di consolidato nazionale, trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società di persone; e</li> <li>- vengono dettagliate le modalità per l'esercizio delle opzioni che condizionano la trasformazione in crediti di imposta delle DTA.</li> </ul> <p>In particolare, viene precisato che è possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate - DTA relative a crediti deteriorati, se sono riferite all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato (in luogo di "fruito tramite") in credito d'imposta alla data della cessione.</p> <p>Viene specificato che, nel caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo civilistico (ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.) o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, il valore nominale è il valore di acquisto del credito. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti e da tale momento decorrono gli effetti previsti <i>ex lege</i> per il cedente.</p> <p>Per quanto riguarda gli effetti in favore del cedente, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione per il cedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;</li> <li>- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.</li> </ul>

	<p>Il nuovo comma 1-<i>bis</i>, articolo 44-<i>bis</i>, D.L. 34/2019, disciplina l'ipotesi di DTA da cessione di crediti deteriorati ove si opti per la tassazione di gruppo (c.d. consolidato nazionale ai sensi dell'articolo 117, Tuir), da parte della società cedenti, mentre il nuovo comma 1-<i>ter</i> disciplina le DTA da cessione di crediti deteriorati nel caso di opzione per la trasparenza fiscale, di cui all'articolo 115, Tuir.</p> <p>Infine, il nuovo comma 1-<i>quater</i> disciplina il caso di cessione dei crediti effettuata da società di persone. In tale ipotesi, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società, nella medesima proporzione di attribuzione prevista dal Tuir per le società semplici. In analogia coi commi precedenti, dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi delle norme in esame, non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze agevolabili mediante Ace relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.</p>
Articolo 72- <i>bis</i>	<p><b>Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti di esso</b></p> <p>Con una disposizione di interpretazione autentica, vengono introdotti i nuovi commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i> all'articolo 70-<i>quinquies</i>, D.P.R. 633/1972, prevedendo che alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo Iva da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo Iva, si applica il regime di cui all'articolo 10, comma 2, se il committente delle prestazioni è un consorzio che partecipa al gruppo Iva.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-<i>bis</i>, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-<i>bis</i>, sia stata non superiore al 10%, è effettuata sulla base della percentuale determinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>in capo al consorzio, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo Iva, compresi nel triennio di riferimento;</li> <li>in capo al gruppo Iva, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.</li> </ol>
Articolo 73	<p><b>Rimborsi per pagamenti elettronici (c.d. <i>cashback</i>)</b></p> <p>Vengono introdotte alcune modifiche al rimborso in denaro previsto per il pagamento, da parte di privati, tramite strumenti elettronici.</p> <p>Si rinvia ad un provvedimento attuativo il contenuto pratico operativo.</p>
Articolo 76	<p><b>Sospensione scadenza titoli di credito</b></p> <p>Vengono modificate le previsioni introdotte con l'articolo 11, D.L. 23/2020, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;</li> <li>- gli assegni portati all'incasso, non erano protestabili fino al 31 agosto 2020. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5, L. 386/1990 e la penale, pari</li> </ul>

	<p>al 10% della somma dovuta e non pagata sono ridotte alla metà quando il traente, entro 60 giorni decorrenti dal 31 agosto 2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.</p>
<p>Articolo 76, comma 1, lettera b-ter)</p>	<p><b>Tax credit vacanze</b></p> <p>Viene modificata la lettera c) del comma 3 dell'articolo 176, D.L. 34/2020, prevedendo che il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e <i>tour operator</i>.</p>
<p>Articolo 77, comma 1 e comma 3</p>	<p><b>Credito di imposta locazioni non abitative</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al credito di imposta sulle locazioni di unità non abitative previsto dall'articolo 28, D.L. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il credito spetta, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del 2019 alle strutture termali;</li> <li>- il credito viene esteso al mese di giugno e anche a quello di luglio limitatamente alle attività stagionali.</li> </ul> <p>In sede di conversione in legge viene previsto che per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</p> <p>Viene inoltre previsto che, limitatamente alle imprese turistico – ricettive il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.</p> <p>L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfue.</p>
<p>Articolo 77, comma 1, lettera c)</p>	<p><b>Incremento fondo per <i>tour operator</i></b></p> <p>Viene incrementato a 265 milioni di euro il fondo previsto dall'articolo 182, D.L. 34/2020 nonché esteso anche alle guide e agli accompagnatori turistici.</p>
<p>Articolo 77, comma 2</p>	<p><b>Proroga moratoria mutui settore turistico</b></p> <p>Viene prorogata al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. In sede di conversione, inoltre, viene precisato che le imprese turistiche sono quelle individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m), r), D.L. 18/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>;</li> <li>- le aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;</li> <li>- i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; e</li> <li>- i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.</li> </ul> <p>L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfue.</p>
<p>Articolo 78</p>	<p><b>Esenzione Imu per il settore alberghiero</b></p> <p>Viene introdotta l'esenzione dal versamento, per l'anno 2020, della seconda rata Imu, relativa a:</p>

	<p>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</p> <p>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed &amp; breakfast</i>, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In sede di conversione è stata introdotta la previsione per cui l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata esentata ex articolo 177, D.L. 34/2020;</p> <p>c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</p> <p>d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</p> <p>e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, <i>night-club</i> e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>».</p> <p>Limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l'esenzione è estesa al 2021 e al 2022.</p> <p>La misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfeue all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>Articolo 78-bis, commi 1 e 3</p>	<p><b>Norma di interpretazione autentica in tema di Imu</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 705, L. 145/2018, con cui, a fini fiscali, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto vengono equiparati ai titolari dell'impresa agricola.</p> <p>Inoltre, sempre ai fini Imu, si considerano coltivatori diretti e lap anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.</p>
<p>Articolo 78-bis, comma 2</p>	<p><b>Estensione applicazione delle agevolazioni ai soci lap e cd</b></p> <p>Viene stabilito che, anche in questo caso con effetto retroattivo, la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 228/2001, ai sensi della quale ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di lap, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche deve essere interpretata nel senso che tra le agevolazioni sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.</p>
<p>Articolo 79</p>	<p><b>Credito di imposta ristrutturazione alberghi</b></p>

	<p>Viene reintrodotta per gli anni 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10, D.L. 83/2014, in misura del 65%. Tra i soggetti che possono fruire del credito, per espressa previsione normativa vi rientrano anche gli agriturismi, gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3, L. 323/2004, con la previsione in questo caso che il credito spetta anche per realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.</p> <p>Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non si applica la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 dell'articolo 10, D.L. 83/2020.</p> <p>Nel termine di 15 giorni, decorrenti dal 15 agosto 2020, sarà adeguato il decreto Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, D.L. 83/2014, convertito dalla L. 106/2014, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.</p>
<p>Articolo 80, comma 6-bis e 6-ter</p>	<p><b>Credito di imposta promozione musica</b></p> <p>In sede di conversione in legge, viene rifinanziato, con decorrenza dal 2021, con incremento della spesa massima in 5 milioni di euro, il credito di imposta di cui all'articolo 7, L. 112/2013, un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni musicali, fino all'importo di 200.000 euro.</p> <p>Viene, inoltre, soppresso il riferimento ai giovani artisti e compositori emergenti e il beneficio non è più circoscritto esclusivamente alle sole opere prime, seconde o terze di nuovi talenti ma è fruibile dalle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione.</p> <p>Il credito soggiace ad autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.</p>
<p>Articolo 81</p>	<p><b>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Viene introdotto per l'anno 2020 un credito di imposta in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese;</li> <li>- lavoratori autonomi;</li> <li>- enti non commerciali</li> </ul> <p>per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche;</li> <li>- società sportive professionistiche e Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.</li> </ul> <p>Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime ex L. 398/1991.</p> <p>Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e</p>

	<p>comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.</p> <p>I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Vengono stanziati 90 milioni di euro che costituiscono tetto di spesa per l'anno 2020. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM.</p> <p>Con D.P.C.M. sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
Articolo 84	<p><b>Disposizioni in materia di autotrasporto</b></p> <p>Viene incrementato, per l'anno 2020, di 5 milioni di euro il Fondo istituito con l'articolo 1, comma 150, L. 190/2014, con lo scopo di aumentare la deduzione forfettaria, sempre per il 2020, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, L. 266/2005.</p>
Articolo 85, commi 1 - 3	<p><b>Misure per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico</b></p> <p>Viene istituito un Fondo, con dotazione per l'anno 2020 pari a 20 milioni di euro, per sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, destinato a compensare i danni subiti, in ragione dei minori ricavi registrati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del biennio precedente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.</p>
Articolo 86	<p><b>Trasporto passeggeri su strada</b></p> <p>Viene incrementato il Fondo istituito con il comma 113 dell'articolo 1, L. 190/2019, relativo agli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti a obbligo di servizio pubblico, che passa a 53 milioni di euro per l'anno 2020. Una quota pari a 30 milioni di euro è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di <i>leasing</i>, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle</p>

	imprese di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.
Articolo 88	<p><b>Decontribuzione cabotaggio crociere</b></p> <p>Alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, viene esteso lo sgravio contributivo proporzionale di cui all'articolo 6, comma 1, D.L. 457/1997, per il periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2020.</p> <p>Con decreto saranno individuate le modalità attuative.</p>
Articolo 96, comma 1	<p><b>Bonus pubblicità</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 57-<i>bis</i>, comma 1 -<i>ter</i>, D.L. 50/2017 prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incremento del tetto massimo di spesa in misura pari a 85 milioni;</li> <li>- incremento del beneficio massimo fruibile in misura pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 50 milioni per investimenti su quotidiani e periodici anche <i>on line</i> e</li> <li>b) 35 milioni per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.</li> </ul> </li> </ul>
Articolo 96	<p><b>Credito di imposta acquisto carta</b></p> <p>Per l'anno 2020, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto nell'anno 2019 di carta utilizzata per la stampa delle testate sale al 10% (prima era l'8%) della spesa sostenuta nell'anno 2019.</p> <p>Viene innalzato anche il limite massimo di spesa a 30 milioni di euro rispetto ai precedenti 24 milioni di euro.</p>
Articolo 97	<p><b>Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</b></p> <p>Viene introdotta un'ulteriore rateizzazione dei versamenti di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, sospesi, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per il 50% delle somme oggetto di sospensione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o</li> <li>- mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;</li> </ul> </li> <li>2. per il restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</li> </ol> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 97- <i>bis</i>	<p><b>Due per mille per associazioni culturali</b></p> <p>Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del CdM. Con decreto da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del Decreto del Presidente CdM 21 marzo 2016.</p> <p>I contribuenti effettuano la scelta di destinazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione</p>

	di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.
Articolo 98	<p><b>Proroga secondo acconto Isa</b></p> <p>Viene prevista per i soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto Mef;</li> <li>- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</li> </ul> <p>La proroga si applica anche per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 27 giugno 2020 e quindi anche per i soggetti che applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regime forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011; e</li> <li>- soggetti che presentano case di esclusione o di inapplicabilità degli Isa.</li> </ul>
Articolo 98-bis	<p><b>Rinvio termine versamento imposte per soggetti Isa in difficoltà</b></p> <p>I soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (Isa), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati, con la maggiorazione dello 0,8%.</p> <p>In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati decorrenti dal 14 ottobre 2020.</p>
Articolo 99	<p><b>Proroga riscossione coattiva</b></p> <p>Viene prorogata al 15 ottobre 2020, rispetto all'originario 31 agosto 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle i cui termini scadono tra l'8 marzo e il 15 ottobre 2020, con conseguente slittamento del termine di pagamento al 30 novembre 2020.</p>
Articolo 106	<p><b>Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole</b></p> <p>Viene meno l'autorizzazione da parte della Commissione Europea per la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole in quanto viene previsto che la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>.</p>
Articolo 107	<p><b>Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente</b></p> <p>Slitta al 31 ottobre 2020 il termine di pagamento della tassa automobilistica scadente nei primi 9 mesi del 2020 e relativa ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.</p>
Articolo 108	<p><b>(Maggiorazione ex-Tasi)</b></p> <p>Viene chiarito che la maggiorazione dell'Imu sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08%.</p>

<p>Articolo 109</p>	<p><b>Proroga esonero Tosap e Cosap</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2020 (il precedente termine era il 31 ottobre 2020) l'esenzione dal versamento della Tosap e delle Cosap, introdotta con l'articolo 181, D.L. 34/2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.</p> <p>Viene, inoltre, esteso al 15 ottobre 2020 l'esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all'utilizzo di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali.</p> <p>Fino a fine anno, inoltre, non è dovuta l'imposta di bollo per la richiesta di nuove concessioni o l'ampliamento di quelle esistenti, effettuate telematicamente.</p> <p>Infine, sempre fino a fine anno è possibile procedere alla posa in opera di strutture amovibili e funzionali all'esercizio dell'attività su spazi pubblici senza necessità di autorizzazioni ex articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.</p>
<p>Articolo 110</p>	<p><b>Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020</b></p> <p>Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano gli IAS, nonché, per effetto del richiamo all'articolo 15, L. 342/2000, anche le società di persone commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali non residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, possono, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>La rivalutazione può essere fatta nel bilancio 2020, oppure, per effetto di quanto previsto dall'articolo 12-ter, D.L. 23/2020, in quelli 2021 e 2022, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.</p> <p>In sede di conversione in legge è stato previsto che le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente al 14 ottobre 2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.</p> <p>È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, con versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.</p> <p>Parimenti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.</p> <p>Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2020, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 241/1997.</p>

	<p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000,</li> <li>- del regolamento di cui al D.M. 162/2001;</li> <li>- del regolamento di cui al decreto Mef 86/2002; e</li> <li>- dell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.</li> </ul> <p>Infine, è previsto che quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, L. 342/2000, si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-<i>bis</i>, Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata tramite versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al 10%.</p>
Articolo 112	<p><b>Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020</b></p> <p>Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir, è elevato a 516,46 euro rispetto agli ordinari 258,23 euro.</p>
Articolo 113	<p><b>Procedure amichevoli tra Stati</b></p> <p>Modificando l'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 49/2020 viene previsto che la presentazione dell'istanza per evitare un'eventuale doppia imposizione è ammessa sino all'emanazione di una sentenza di merito passata in giudicato.</p>

### POSSIBILE LA SOSPENSIONE DELL'IMPUTAZIONE CIVILISTICA NEL BILANCIO 2020 DEGLI AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

L'articolo 60, nei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, D.L. 104/2020 convertito dalla L. 126/2020 (il cosiddetto Decreto Agosto) ha introdotto la possibilità per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali di sospendere in tutto o in parte l'imputazione della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel bilancio in corso alla data del 15 agosto 2020. L'applicazione pratica della facoltà introdotta dal legislatore ha l'effetto contabile di mantenere il valore di iscrizione delle immobilizzazioni così come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato. La Nota integrativa deve dare conto delle ragioni di applicazione della deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., nonché dell'obbligo di iscrizione di una riserva indisponibile.

#### La natura della deroga introdotta dall'articolo 60, D.L. 104/2020

I soggetti che redigono il bilancio d'esercizio secondo le norme disciplinate dal codice civile e dai principi contabili nazionali sono tenuti ad ammortizzare sistematicamente in ogni esercizio il costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte a bilancio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

La facoltà introdotta dall'articolo 60, comma *7-bis*, Decreto Agosto consente la non imputazione a conto economico della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni (ovvero l'imputazione di una quota pari fino al 100% della rata annua) con la conseguente proroga del piano di ammortamento civilistico originario e il differimento delle quote di ammortamento degli esercizi successivi di un arco temporale pari a una annualità.

Conseguentemente, i soggetti che si avvalgono di tale facoltà dovranno:

- destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata a conto economico nell'esercizio oggetto di sospensione (in caso di utile di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento sospese, la riserva indisponibile dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili; in mancanza, la riserva indisponibile sarà integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi);
- dare conto delle ragioni di applicazione della deroga in Nota integrativa, indicando l'importo e le modalità di iscrizione della riserva indisponibile. Inoltre, va data menzione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio delle quote di ammortamento sospese.

#### Dubbi sull'ambito soggettivo

Non è ancora stato chiarito se le disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi da *7-bis* a *7-quinquies*, D.L. 104/2020 siano applicabili da tutti i soggetti che redigono il bilancio, indipendentemente dal fatto che le imprese siano obbligate al deposito al Registro delle Imprese (generalmente, le società di capitali) ovvero non siano obbligate (quali, ad esempio, le imprese

individuali e le società di persone in contabilità ordinaria). Su questo punto è auspicabile un rapido intervento chiarificatore dell'Agenzia.

### **La disciplina fiscale della sospensione delle quote di ammortamento**

La deduzione delle quote di ammortamento (per le quali ci si è avvalsi della facoltà di deroga) è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-*bis* e 103, D.P.R. 917/1986 (Tuir) e dagli articoli 5, 5-*bis*, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997 quindi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap, a prescindere dall'imputazione a Conto economico nell'esercizio 2020.

Emergerà pertanto un disallineamento tra il valore civilistico delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed il relativo valore fiscale, con il conseguente obbligo di stanziare un fondo imposte differite per le minori imposte correnti di competenza dell'esercizio che si azzererà nell'ultimo anno di ammortamento derivante dal nuovo piano civilistico.

In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 andrà presumibilmente operata una variazione in diminuzione nel quadro RF per la quota parte dell'ammortamento annuale non contabilizzata, con conseguente obbligo di compilazione del quadro RV per evidenziare la differenza tra il valore civile e il valore fiscale delle immobilizzazioni immateriali e materiali per le quali è stata stanziata una quota di ammortamento inferiore rispetto al piano di ammortamento originario degli stessi.

### IL DECRETO AGOSTO INTERVIENE NUOVAMENTE NEL COMPARTO IMU

Con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020), il Legislatore interviene in ambito Imu con 2 disposizioni:

- l'articolo 78 estende al saldo 2020 l'esenzione dal versamento dell'Imu già prevista dal D.L. 34/2020 in relazione all'acconto, introducendo per il saldo anche l'esonero per il settore dello spettacolo;
- l'articolo 78-*bis* interviene per meglio caratterizzare le agevolazioni spettanti agli imprenditori agricoli professionali (Iap) e ai coltivatori diretti (Cd); in particolare, con norma di interpretazione autentica, quindi valevole anche per il passato, viene chiarito che le agevolazioni spettanti a tali soggetti si mantengono anche al momento del pensionamento del contribuente, oltre al fatto che esse si possono applicare anche ai contitolari dei terreni.

#### Le agevolazioni per il comparto agricolo

A favore dei coltivatori diretti (Cd) e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) sono riconosciute diverse agevolazioni anche nel comparto Imu; tra queste ultime, quella certamente più significativa è nota come "finzione di non edificabilità", in base alla quale un terreno individuato come edificabile dallo strumento urbanistico adottato dal comune, in realtà sconta il prelievo come se fosse agricolo (quindi, di fatto esente per Cd e Iap).

Nell'articolo 78-*bis*, D.L. 104/2020 sono presenti tre disposizioni di interpretazioni autentica (quindi si devono considerare applicabili anche per il passato) che chiariscono altrettanti aspetti nell'applicazione di tali agevolazioni:

1. viene data efficacia interpretativa alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 705, L. 145/2018, secondo cui i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. Pertanto, ad esempio, un terreno agricolo in comproprietà al 50% tra padre e figlio, con figlio imprenditore e padre coadiuvante, è totalmente esente da Imu;
2. viene precisato che si applica anche ai tributi locali la disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 1, L. 228/2001 secondo cui le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche di Cd o Iap si applicano anche ai soci di società di persone esercenti attività agricole. Pertanto, ad esempio, un terreno agricolo in comproprietà al 50% tra due fratelli, entrambi Cd o Iap, ma condotto dalla loro società semplice agricola, è esente dal pagamento dei tributi locali;
3. si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

#### L'esenzione 2020 per il settore turistico e dello spettacolo

Il Decreto Agosto, anche a seguito della conversione con la L. 126/2020, con l'articolo 78 interviene sulle agevolazioni a favore del comparto turistico.

Si deve ricordare che l'articolo 177, comma 1, Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) aveva introdotto l'esenzione dal versamento della rata di acconto 2020, in scadenza lo scorso mese di giugno, a favore dei seguenti immobili:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (nonché le relative pertinenze, come stabilito dalla legge di conversione del decreto agosto) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In sede di conversione del Decreto Crescita (avvenuta tramite la L. 77/2020) è stata introdotta una ulteriore previsione finalizzata ad esonerare dal versamento dell'acconto gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L'articolo 78, comma 1, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) stabilisce che, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (in questo caso l'esenzione si estende anche ai periodi d'imposta 2021 e 2022);
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

## SPECIALE Conversione Decreto Agosto

---

### TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI: LE MODIFICHE AL D.L. AGOSTO IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Con l'articolo 81, D.L. 104/2020 (il cosiddetto Decreto Agosto) viene introdotto un credito d'imposta in favore di un'ampia categoria di soggetti che instaurano rapporti promozionali con realtà che operano in ambito sportivo dilettantistico e professionistico che presentano specifiche caratteristiche.

La disposizione, che ancora è in attesa della necessaria emanazione del provvedimento attuativo, è stata ulteriormente integrata a seguito della pubblicazione in G.U. della Legge di conversione 126/2020 avvenuta lo scorso 13 ottobre 2020.

#### Chi può beneficiare del credito d'imposta

Il primo comma dell'articolo 81, D.L. 104/2020 stabilisce che possono beneficiare del credito d'imposta un'ampia categoria di soggetti e precisamente:

- imprese (a prescindere dalla forma giuridica adottata);
- lavoratori autonomi (sia in forma individuale che associata);
- enti non commerciali.

#### La misura del beneficio

Il credito d'imposta, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 81, è parecchio consistente ed è pari al 50% degli investimenti effettuati, nel limite tuttavia di uno stanziamento complessivo pari a 90 milioni di euro.

Sulla effettiva misura spettante vi sono a oggi talune incertezze dovute alla previsione, modificata in sede di legge di conversione, per cui

#### Il criterio di ripartizione

*“Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue”.*

Questa indicazione si “sposa” con la previsione contenuta nel successivo comma 2 che rimanda al provvedimento attuativo ad oggi non ancora emanato le “modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6”.

Non dovrebbe quindi trattarsi di “click day” (modalità utilizzata già in altre occasioni) ma dovrebbe farsi ricorso, come accaduto per il credito d'imposta sulle spese di sanificazione causa Covid-19, a un meccanismo di ripartizione tra gli aventi diritto che – in considerazione di un tetto di spesa 2020 pari a complessivi 90 milioni di euro – potrebbe comprimere la misura del credito d'imposta effettivamente spettante).

Relativamente alla base imponibile su cui calcolare il citato credito d'imposta non appare poi chiaro quale sia il criterio da adottare per la sua determinazione posto che la norma parla di investimenti "effettuati" e che, come abbiamo visto in precedenza, i soggetti che possono godere del beneficio possono avere differente natura e diversi criteri di classificazione (competenza per le imprese, cassa per lavoratori autonomi, cassa o competenza per gli enti non commerciali). Queste criticità si evidenziano in particolar modo quando ci si trova di fronte a contratti di sponsorizzazione a durata pluriennale o, in linea con la stagione sportiva, con durata a cavallo del 31 dicembre 2020, data oltre la quale l'effettuazione dell'investimento non consente di fruire del citato credito d'imposta. Si tratta di aspetti che si auspica vengano chiariti dal provvedimento attuativo di prossima emanazione.

Viene, infine, previsto dal comma 3 dell'articolo 81 che la fruizione del credito d'imposta potrà avvenire nei consueti limiti del regolamento sugli aiuti "de minimis". Scontata a questo punto sarà l'obbligatoria indicazione degli utilizzi del credito d'imposta del quadro dedicato di ciascun modello dichiarativo del soggetto che effettua l'investimento.

### **L'operazione che dà diritto al credito d'imposta**

La rubrica dell'articolo 81, Decreto Agosto parla di "*credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche*". Il primo comma della disposizione precisa che deve trattarsi di campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni mentre il successivo comma 4 precisa che le stesse devono essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro. Pertanto, le citate operazioni promozionali di importo entro i 9.999,99 euro non danno diritto al beneficio.

Limitato è anche il periodo di fruizione dell'agevolazione posto che il credito d'imposta compete in relazione a investimenti effettuati nel solo periodo che va dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Da questo punto di vista va osservato che i ritardi nella pubblicazione del provvedimento attuativo rischiano di comprimere ulteriormente i casi di applicazione dell'agevolazione, in assenza di elementi certi sulla fruizione del beneficio.

Altra indicazione rilevante contenuta nel comma 2 dell'articolo 81 riguarda l'obbligatorio utilizzo nei pagamenti di strumenti finanziari tracciabili (il riferimento è all'articolo 23, D.Lgs. 241/1997).

Quanto alle modalità di fruizione del beneficio da parte degli aventi diritto, il comma 2 dell'articolo 81 stabilisce che il citato credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale quindi tramite modello di pagamento unificato F24 ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 "*previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri*". Sarà quindi necessaria una preventiva istanza (verosimilmente telematica) sulla quale si esprimerà certamente il provvedimento attuativo di prossima emanazione.

Un ultimo elemento di valutazione per quanti intenderanno accedere al beneficio è rappresentato dal trattamento fiscale dell'investimento effettuato in favore dei soggetti sportivi. A tal proposito il comma 5 del più volte citato articolo 81, richiamando nella sostanza i contenuti della nota previsione normativa di cui al comma 8 dell'articolo 90, L. 289/2002, stabilisce che "*il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte*". Il che si traduce, ai fini fiscali, in una piena deducibilità del costo sostenuto e piena detraibilità dell'iva assolta sull'investimento effettuato.

Per contro, stante l'assenza di esplicite indicazioni normative circa l'eventuale irrilevanza fiscale del contributo (iscritto in contropartita alla rilevazione del credito d'imposta per gli ordinari), si deve ritenere che tale componente positivo debba concorrere alla formazione del reddito imponibile del soggetto erogante. Sul punto, evidentemente, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'agenzia delle entrate

### **Le caratteristiche dei soggetti destinatari degli investimenti promozionali**

Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli investimenti il primo comma dell'articolo 81, Decreto Agosto, implementato in sede di conversione in legge, precisa che deve trattarsi di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (in base al comma 4 del citato articolo 81 lo svolgimento tale ultima attività dovrà essere certificata con modalità che saranno verosimilmente previste dal provvedimento attuativo).

Per complicare ulteriormente l'agevolazione, sempre il comma 4 – modificato in sede di conversione in legge - prevede che, al fine di riconoscere il beneficio ai soggetti eroganti, i soggetti elencati in precedenza, devono aver prodotto in Italia nel periodo d'imposta 2019, ricavi commerciali almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Da ultimo, una importante limitazione è contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 del richiamato articolo 81. La disposizione, infatti, prevede un'esplicita esclusione per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L. 398/1991. Si tratta delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro telematico tenuto presso il Coni che, rientrando nel limite annuo pari a 400.000 euro di proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, hanno optato per l'applicazione di questo diffusissimo regime forfettario valido tanto ai fini reddituali quanto ai fini Iva. Di fatto con questa limitazione si traccia una linea di demarcazione ben precisa tra quanti non potranno fare leva su questa agevolazione (le piccole e medie associazioni e società sportive dilettantistiche) e quelle che invece, per struttura e dimensioni (nel settore dilettantistico, le squadre della massima serie dei vari campionati), potranno pensare di aumentare la propria capacità di "reclutamento" degli sponsor facendo leva su questo consistente beneficio fiscale.

## SPECIALE Conversione Decreto Agosto

---

### AL VIA LA REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE E RINVIO DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

Con il cosiddetto Decreto Agosto (D.L. 104/2020), recentemente convertito dalla L. 126/2020, il legislatore è intervenuto in favore del contribuente prevedendo, agli articoli 98 e 98-*bis*, rispettivamente:

- una regolazione agevolata delle imposte in scadenza lo scorso 20 agosto 2020;
- una modifica dell'originario termine di versamento del secondo acconto delle imposte derivanti da dichiarazione.

Di seguito un'analisi in dettaglio dei 2 provvedimenti.

#### Proroga versamento secondo acconto

L'articolo 98, Decreto Agosto stabilisce la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ovvero per il 2020 nel caso di soggetti il cui anno di imposta corrisponda all'anno solare.

Versamento del secondo acconto	30 aprile 2021
--------------------------------	----------------

La proroga, tuttavia, non è automatica ma spetta al verificarsi di 2 requisiti che devono ricorrere in capo al contribuente:

- esercizio di una attività economica per la quale sia stato approvato un Isa;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Potranno, pertanto, usufruire di tale proroga:

1. gli eserciti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro;
2. i soggetti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014);
3. i soggetti che applicano il regime di vantaggio (D.L. 98/2011);
4. i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa;
5. i soci di società di persone e di capitali trasparenti solo se il soggetto partecipato ricada nel caso 1 della presente elencazione (e, in questo caso, la diminuzione di fatturato va ricercata in capo al soggetto partecipato stesso).

Sono esclusi dal differimento i contribuenti titolari di soli redditi agrari.

In merito al confronto di fatturato tra il 2019 e il 2020 si rendono applicabili tutti i **chiarimenti** già forniti dall'Agenzia delle entrate in merito alle agevolazioni ricevute nei mesi precedenti a seguito di riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

#### Proroga dei versamenti da dichiarazione

Sempre nel Decreto Agosto l'articolo 98-*bis*, introdotto in sede di conversione in legge, prevede la regolarizzazione agevolata degli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti scaduti lo scorso 20 agosto 2020.

Secondo la nuova previsione la regolarizzazione potrà avvenire versando le imposte entro il prossimo 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,8%, ma solo nel caso in cui il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Scadenza regolazione agevolata	30 ottobre 2020
Maggiorazione	0,8%
Condizione <i>sine qua non</i>	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019

Potranno usufruire di tale proroga:

1. gli esercizi attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro;
2. i soggetti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014);
3. i soggetti che applicano il regime di vantaggio (D.L. 98/2011);
4. i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa;
5. i soci di società di persone e di capitali trasparenti solo se il soggetto partecipato ricada nel caso 1 della presente elencazione (ed in questo caso la diminuzione di fatturato va ricercata in capo al soggetto partecipato).

In merito al confronto di fatturato tra il 2019 e il 2020 si rendono applicabili tutti i **chiarimenti** già forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito ai casi di agevolazioni ricevute nei mesi precedenti a seguito di riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Di seguito una sintesi dei casi di applicazione o disapplicazione della regolarizzazione agevolata:

<b>Contributi fissi artigiani e commercianti</b>	Sì (valutando il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione)
<b>Contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività agricole titolari dei soli redditi agrari</b>	No
<b>Saldo e primo acconto contributi Inps artigiani e commercianti</b>	No

### **NUOVO ROUND PER LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA**

Il Decreto di Agosto propone, all'articolo 110, una nuova possibilità di rivalutare i beni strumentali d'impresa e le partecipazioni, superando gli aspetti poco allettanti che hanno decretato il sostanziale fallimento delle precedenti norme in materia (anche recenti).

Si è infatti deciso di ridurre in modo sostanzioso la misura dell'imposta sostitutiva e, inoltre, di consentire la rivalutazione solo civilistica (quindi completamente gratuita).

#### **I soggetti e gli esercizi interessati**

Sono interessate alla rivalutazione le imprese che adottano i Principi contabili nazionali (Oic) a prescindere dal regime contabile adottato. Quindi, tanto le società che le ditte individuali, tanto in contabilità ordinaria che in semplificata.

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio 2020, a condizione che i beni oggetto di rivalutazione fossero già presenti nel bilancio del precedente esercizio.

Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

#### **I beni interessati**

La rivalutazione interessa i beni di impresa e le partecipazioni, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa; quindi, sono esclusi i beni merce.

Diversamente dal passato, non occorre rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, essendo ora possibile rivalutarne anche uno solo; in tal modo, si consente la massima libertà di scelta.

La norma precisa, ove ve ne fosse bisogno, che la rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario (per i soggetti semplificati nel libro dei beni ammortizzabili) e nella nota integrativa (per i soggetti che la redigono).

#### **Rivalutazione fiscale o civilistica**

Come anticipato, le imprese che intendono aderire alla facoltà concessa, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni:

- con efficacia solo civilistica, ed in tal caso non è dovuta alcuna imposta sostitutiva;
- con efficacia civilistica ed anche fiscale, ed in tal caso è dovuta una imposta sostitutiva del 3%, sia per i beni ammortizzabili (ad esempio, un fabbricato riscattato da leasing) che per i beni non ammortizzabili (ad esempio, un terreno).

La rivalutazione determina un incremento del valore del bene prescelto, con l'attivazione – in contropartita – di una riserva del patrimonio netto.

Nel caso di rivalutazione solo civilistica, la riserva non ha alcun regime particolare e, in caso di distribuzione, si tratta come una normale riserva di utili.

Nel caso di rivalutazione anche fiscale, la riserva soggiace al regime di sospensione di imposta, con la conseguenza che in caso di attribuzione ai soci la società dovrà versare il 24% di Ires, salve le considerazioni del paragrafo successivo.

Per chi intenda effettuare la rivalutazione solo civilistica, si rammenta che si creerà un doppio binario tra i valori contabili (superiori) e quelli fiscali (inferiori) del bene; tale disallineamento dovrà essere gestito all'interno del quadro RV del modello dichiarativo.

Si rammenta che i documenti Oic indicano dei valori massimi da attribuire ai beni e, per conseguenza, tali limiti dovranno essere rispettati.

Nel caso in cui, nei futuri esercizi, si riscontrasse la perdita di tale valore del bene, si dovrà operare una svalutazione transitando direttamente a conto economico e non riducendo direttamente la riserva di

patrimonio netto creata.

### **La riserva di rivalutazione e il regime fiscale**

Il saldo attivo della rivalutazione (fiscale) può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il versamento di tale ulteriore imposta consente di eliminare il regime di sospensione di imposta, liberando la riserva dai richiamati vincoli.

Per ottenere tale risultato, la rivalutazione avrà un costo complessivo del 3% + 10%; si rammenta che, secondo il parere dell'Agenzia (diversamente da quello manifestato dalla giurisprudenza) la base di commisurazione delle due imposte è la medesima.

Diversamente, poiché l'imposta sostitutiva viene contabilmente imputata a decremento della riserva da rivalutazione, parrebbe più corretto assolvere il 10% sul valore netto.

I soggetti in regime contabile semplificato, nel caso in cui accedano alla rivalutazione anche fiscale, non iscriveranno mai una riserva da rivalutazione, mancando per essi la voce del patrimonio netto; in tal caso, non si pongono mai i problemi di affrancamento sopra evocati.

### **L'imposta sostitutiva**

Le imposte sostitutive del 3 e del 10% sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le altre, con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati con modello F24, nel rispetto di tutte le limitazioni vigenti in materia.

Si rammenta che l'Agenzia ha sostenuto, in passato, che l'efficacia fiscale della rivalutazione si ottiene con la compilazione dell'apposito quadro che sarà inserito nei modelli dichiarativi, a nulla rilevando il versamento della sostitutiva. L'imposta eventualmente non versata, infatti, sarà comunque dovuta e iscritta a ruolo con maggiorazione di sanzioni e interessi.

### **Il riconoscimento fiscale della rivalutazione**

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; solitamente, dunque, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, del calcolo del *plafond* delle spese di manutenzione e riparazione e del regime delle società di comodo, i nuovi valori troveranno rilevanza dal 2021.

Ai fini, invece, della cessione a terzi, dell'autoconsumo o della destinazione a finalità estranee al regime di impresa, la rilevanza (ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze ai fini fiscali) si ottiene solo a decorrere dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (solitamente 20124).

Nel caso di cessione o altra destinazione prima di tale momento, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in ambito fiscale si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Mancando qualsiasi efficacia dell'operazione, viene riconosciuto un credito d'imposta per la sostitutiva versata e la riserva creata perde il regime della sospensione di imposta.

Cordiali saluti

**Dott. Luigino Bottini**